

REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE.

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina le modalità di affidamento a soggetti esterni della gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Villafranca in Lunigiana ai sensi della Legge Regione Toscana 27 febbraio 2015 n. 21.

L'affidamento degli impianti è finalizzato ad ottimizzare la fruizione degli stessi, a promuovere lo svolgimento delle diverse pratiche ed attività sportive, anche in forma associata.

ART. 2

IMPIANTI SPORTIVI

Gli impianti sportivi comunali comprendono le seguenti strutture:

- 1) Complesso sportivo Villasport "Pietro Cirelli" costituito da impianti natatori esterni (piscina scoperta, vasca idromassaggio, vasca per bambini) piscina coperta non praticabile, parco e bar punto ristoro, strutture di servizio;
- 2) Campo sportivo comunale "A. Bottero" costituito dal campo di gioco principale e da campo per allenamento;
- 3) Campo da calcio a 5 (calcetto) in fondo sintetico;
- 4) Campi da tennis, costituiti da n° 1 campo coperto e n° 1 campo scoperto;
- 5) Palazzetto dello Sport, in fase di completamento

ART. 3

FORME DI GESTIONE E SOGGETTI

1. Il Comune qualora non intenda gestire direttamente i propri impianti sportivi, ne affida la gestione, in via preferenziale, a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, secondo procedure ad evidenza pubblica.
2. L'affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 può avvenire solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione previste, comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime.

ART. 4

CRITERI GENERALI PER L'AFFIDAMENTO

1. Nella scelta del soggetto gestore e nelle modalità di affidamento il Comune adotta i seguenti criteri, tenendo conto della specificità degli impianti e della loro valenza economica:

- a) Ottimizzare la fruizione degli impianti da parte di tutti i cittadini ai fini di incentivare l'esercizio di pratiche sportive tenendo conto della valenza sociale e sanitaria della pratica delle attività fisiche per il raggiungimento del benessere della persona, e migliorare l'espletamento delle attività che vengono svolte da formazioni sociali;
 - b) Priorità nell'utilizzo degli impianti ai soggetti di cui all'art. 3 comma 1 aventi sede legale o attività abituale nel territorio comunale;
 - c) Garanzia di imparzialità nel permettere l'utilizzo ai soggetti che ne facciano richiesta, con priorità per i soggetti indicati all'art. 3 comma 1 con sede legale o attività abituale nel territorio comunale;
 - d) Favorire il carattere interdisciplinare delle attività sportive praticate e praticabili negli impianti in relazione alle caratteristiche degli stessi nonché la gestione integrata con altri soggetti;
 - e) Differenziazione delle procedure di selezione in ragione della diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti;
 - f) Durata massima dell'affidamento della gestione pari ad anni 5 per gli impianti di cui all'art. 2 – contrassegnati dai numeri 2,3,4 e pari ad anni 15 per gli impianti individuati al medesimo articolo con i numeri 1-5 in relazione all'entità degli investimenti richiesti;
 - g) Garanzia circa la compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico praticabili straordinariamente negli impianti sportivi con il normale uso degli stessi.
2. Il Comune può conferire al soggetto gestore la programmazione dell'utilizzo degli impianti.

ART.5

MODALITA' DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE

1. La scelta del soggetto a cui affidare la gestione degli impianti avviene, in via ordinaria, previa pubblicazione di avviso pubblico all'albo pretorio e sul sito internet del Comune, per garantirne l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati, non inferiore a 15 giorni in relazione al contenuto dell'avviso.
2. L'avviso indica l'impianto, le discipline sportive praticabili nell'impianto, gli obblighi a carico del gestore e del Comune, le condizioni economiche, la durata del rapporto contrattuale, le eventuali forme di investimenti da realizzare finalizzati al miglioramento delle strutture e delle attrezzature tecnologiche anche in relazione all'efficientamento energetico.
3. E' prevista la possibilità di affidare congiuntamente la gestione di più impianti omogenei per tipologia.

ART. 6

PROFILI ECONOMICI

1. Sulla base della stima delle spese di gestione e della finalità di ottimizzare la fruizione degli impianti, il Comune stabilisce il canone che intende ricevere o il contributo che intende conferire per la gestione, la suddivisione dei proventi tariffari e la suddivisione dei costi delle utenze tra Comune e soggetto gestore.
2. Il Comune può consentire al soggetto gestore l'utilizzo di spazi pubblicitari, la gestione di esercizi di ristoro presenti presso le strutture, punto vendita di beni e prodotti inerenti l'attività sportiva in conformità e secondo le vigenti disposizioni di legge.

ART. 7

CRITERI BASILARI DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE

1. La scelta del soggetto gestore avviene sulla base di criteri economici e qualitativi.
2. Il criterio economico consiste negli elementi indicati a precedente articolo 6.
3. I criteri qualitativi tengono conto dei seguenti fattori:
 - a) esperienza nella gestione di impianti destinati alla medesima attività sportiva e nelle specifiche discipline sportive previste per gli impianti
 - b) qualificazione professionale degli istruttori e delle figure tecniche utilizzate, previste per la tipologia di impianto
 - c) affidabilità economico-gestionale, assenza di posizioni debitorie nei confronti del Comune
 - d) progetto tecnico-economico di gestione;
 - e) organizzazione di attività rivolte a bambini, giovani, disabili, anziani, e per l'integrazione di categorie a rischio sociale;

ART. 8

PROCEDIMENTO DI AFFIDAMENTO E GESTIONE

1. Sulla base dei contenuti del presente regolamento la Giunta comunale definisce con proprio atto gli indirizzi essenziali per l'affidamento
2. L'affidamento avviene con determinazione del Responsabile dell'area competente che approva e sottoscrive anche la convenzione.
3. La gestione deve prevedere personale qualificato, sia esso volontario o esterno, in regola con le normative vigenti in relazione a ciascuna tipologia di personale necessario;
4. Il personale a qualunque titolo impiegato deve possedere le assicurazioni previdenziali, assistenziali e antiinfortunistiche obbligatorie per legge. Qualora rientri nella categoria del personale dipendente devono essere rispettati i vigenti CCNL. Il Comune non risponderà delle mancato rispetto di quanto indicato e delle eventuali retribuzioni non corrisposte.
5. Il soggetto gestore deve essere in possesso di apposita polizza assicurativa per danni a persone e cose, incluso lo stesso impianto, derivanti dall'esercizio dell'attività di gestione.

ART. 9

TARIFFE E ORARI DI APERTURA

1. Le tariffe per l'uso degli impianti sono determinate con apposito atto della Giunta comunale sulla base dei valori correnti di mercato per impianti di analoghe caratteristiche e tenendo conto di eventuali riduzioni per promuovere la diffusione delle pratiche sportive, della parziale o totale esenzione dai costi tariffari per particolari categorie di fruitori (ad esempio disabili, anziani).
2. Il Comune fissa un numero minimo di giorni e di ore di apertura in relazione alla tipologia e alle caratteristiche dell'impianto. Le modalità dettagliate di apertura sono definite dal soggetto gestore nel progetto di gestione.

ART. 10

RENDICONTAZIONE e CONTROLLI

1. Il soggetto gestore ha l'obbligo di rendicontare annualmente al Comune i principali dati organizzativi e contabili della gestione.
2. Il Comune può effettuare controlli per la verifica degli obblighi previsti dalla Convenzione.

ART. 11

CONVENZIONE: CONTENUTI OBBLIGATORI

La Convenzione per l'affidamento stabilisce i criteri d'uso dell'impianto sportivo, le condizioni giuridiche ed economiche della gestione dello stesso e contiene obbligatoriamente i seguenti elementi:

- a) durata dell'affidamento,
- b) indicazione della tipologia di discipline sportive praticabili nella struttura;
- c) modalità di accesso degli utenti
- d) attività ed oneri a carico del soggetto gestore
- e) attività ed oneri a carico del Comune
- f) obbligo del gestore a conformarsi alle tariffe d'uso stabilite dalla Giunta comunale
- g) modalità del controllo da parte del Comune
- h) riscossione/ripartizione delle tariffe e rendicontazione
- i) modalità di recesso dal contratto sia da parte del Comune che da parte dell'affidatario
- l) modalità di risoluzione
- m) verifica dello stato di attuazione degli impegni assunti e penali in caso di inadempienze
- n) obbligo da parte dell'affidatario di stipula di specifiche polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi
- o) riserva di accesso gratuito per il Comune per lo svolgimento di proprie iniziative, prevedendo un numero massimo di giorni di utilizzo

ART. 12

NORMA TRANSITORIA E FINALE

Il presente regolamento sarà suscettibile di modifiche e/ integrazioni a seguito dell'emanazione da parte delle Regione Toscana del regolamento attuativo di cui all'art. 12 della Legge n. 21/2015.